



Comune di **SORESINA**

Provincia di **Cremona**

Tel 0374 - 349411 fax 0374 - 340448

Prot. 13015

Soresina, 28.06.2021

**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 06 DEL 28/06/2021
A TUTELA DELLA SICUREZZA E DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA:
TAGLIO ALBERI IN PROPRIETA' PRIVATA, INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA**

IL SINDACO

VISTA la nota pervenuta da parte della Rete Ferroviaria Italiana SpA - Unità Territoriale Milano Linee Sud in data 16/06/2021 prot. n. 12141, avente ad oggetto "Richiesta di emanazione Ordinanza contingibile e urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria", nella quale si "chiede l'emanazione di ordinanza contingibile ed urgente con l'imposizione di obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria di provvedere al taglio rami ed alberi che possono, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione del pubblico esercizio ferroviario" in osservanza scrupolosa delle distanze di sicurezza previste agli artt. 52 e 55 del DPR 753 dell'11/07/1980, in merito alle distanze minime degli alberi e delle aree boschive dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria;

VISTO l'art. n.52 del DPR n.753 dell'11/07/1980 che recita testualmente: "Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei... Omissis..."

VISTO l'art. n.55 del DPR n.753 dell'11/07/1980 che recita: "I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale... Omissis..."

CONSIDERATI i rischi di possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria con conseguente pericolo della circolazione dei treni, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;

CONSIDERATO inoltre il pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede ferroviaria che può essere fonte di possibile propagazione degli incendi dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

RITENUTO opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

VISTI:

D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) e s.m.i. in particolare gli art.50 e 54;

L. n. 689/1981 (Legge di depenalizzazione) e s.m.i.;

D.M. 5 agosto 2008 (Incolmità pubblica e sicurezza urbana) e s.m.i.

ORDINA

a tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Soresina, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, e per i motivi espressi in premessa, di provvedere **entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune:**

- **Verificare ed eliminare i fattori di pericolo alla circolazione dei treni e alla propagazione degli incendi** conseguenti all'interferenza con l'infrastruttura così come descritti dagli artt. 52 e 55 del DPR 753/80,;
- **provvedere al taglio di rami ed alberi che possono in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura** creando possibile pericolo per la pubblica incolumità e l'interruzione del pubblico servizio ferroviario;

AVVERTE

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt.38 e 63 del DPR 753/80 e s.m.i, salvi e non pregiudicati, i necessari adempimenti ai sensi dell'art.650 del Codice Penale.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia (Legge 06.12.1971 n° 1034), nel termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, od in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica della presente o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. n.1199/1971.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Soresina (Cr) e nella homepage del sito istituzionale del Comune;
- inviata in copia all'Ufficio di Polizia Locale per la vigilanza dell'esecuzione degli ordini impartiti;
- trasmesso in copia a Rete Ferroviaria Italiana SpA - Unità Territoriale Milano Linee Sud.

Il Sindaco
Diego Vairani
